

Decreto 11 marzo 2004

“Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)”¹

G.U. n. 251 del 25 ottobre 2004, S.O.

Decreto 11 marzo 2004

“Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)”¹

G.U. n. 251 del 25 ottobre 2004, S.O.

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTERO DELLA SALUTE

e

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie

- Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie e, in particolare, il comma 1 il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC);
- Visto l'art. 4, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituendovi la denominazione «Tessera sanitaria» e la sigla «TS» alla denominazione e alla sigla, rispettivamente, «Tessera del cittadino» e «TC»;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 2003, n. 605, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
- Visto il decreto 23 dicembre 1976 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;
- Visto il decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 5 dicembre 1983, concernente l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;
- Viste le decisioni 189, 190 e 191 del 18 giugno 2003 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSTM), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 ottobre 2003, n. L276, che definiscono le caratteristiche della Tessera europea di assicurazione malattia;

¹ Il presente provvedimento reca un Allegato A in cui sono indicate le caratteristiche tecniche della Tessera Sanitaria (TS).

Decreto 11 marzo 2004

"Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)"¹
G.U. n. 251 del 25 ottobre 2004, S.O.

- Considerata la necessità di definire le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria;

Decreta:

1. Definizione dei parametri della TS.

1. Sono approvate le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS) riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

1-bis. Tessere sanitarie regionali.

1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono riconosciute conformi alle caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS) di cui all'art. 1, le tessere adottate dalle regioni Lombardia, Veneto, Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto².

1-ter. Tessere sanitarie regionali sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale.

1. Con riferimento alle tessere sanitarie regionali di cui all'art. 1- bis, le tessere adottate dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze.
2. Con successivi decreti sono indicate le ulteriori tessere sanitarie regionali che risultano anche sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale di cui al decreto 15 novembre 1983 del Ministero delle finanze³.

² Articolo aggiunto dall'art. 1, DM 19 aprile 2006

³ Articolo aggiunto dall'art. 1, Decr. 19 aprile 2006. Per la regione Lombardia vedi il D.M. 30 novembre 2006